

REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO
Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO SOCIALE

E

REGOLAMENTO
ORGANICO

Articolo 1

Denominazione - Scopo - Durata

Il REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO Associazione Sportiva Dilettantistica (d'ora innanzi per brevità il "Circolo"), fondata nel 1872, è una associazione con personalità giuridica senza fini di lucro, avente per scopo la promozione, l'organizzazione e la pratica, a livello dilettantistico ed amatoriale, del canottaggio, della vela, del tennis e degli altri sport autorizzati dall'Assemblea dei Soci.

Il Circolo svolge altresì attività culturali ed in difesa dell'ambiente.

Il Circolo è affiliato alla Federazione Italiana Canottaggio, alla Federazione Italiana Vela, alla Federazione Italiana Tennis e ad altre Federazioni per gli sport diffusi tra i Soci.

Il Circolo svolge inoltre funzioni didattiche, educative e sociali a favore dei giovani, avviandoli alla pratica dello sport.

Il Circolo conforma il proprio ordinamento interno alle norme ed alle direttive del CONI e delle Federazioni sportive nazionali cui è affiliato.

La durata del Circolo è illimitata.

Articolo 2

Sede Sociale

La Sede Sociale è in Roma, C.A.P. 00186, Lungotevere in Augusta n.28.

Articolo 3

Carte Statutarie

Il Circolo è retto dal presente Statuto e dal Regolamento Organico annesso, nonché dalle delibere e dai Regolamenti che saranno adottati dagli Organi Sociali.

L'ammissione a Socio implica la incondizionata accettazione di tutte le norme e disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti.

Articolo 4

Colori Sociali e Bandiere

I colori sociali sono: il Bianco, il Turchino ed il Rosso.

La Bandiera e lo Stemma Sociali si fregiano della Stella d'Oro al Merito Sportivo, conferita dal CONI nel giugno dell'anno 1967 e del collare d'Oro al Merito Sportivo, conferito dal CONI nel marzo dell'anno 2002.

Articolo 5

Requisiti individuali

Salvo che per il caso previsto al numero 2 del successivo articolo 6, possono essere ammessi a far parte del Circolo i cittadini italiani e stranieri, di sesso maschile, che abbiano superato 14 anni di età e che abbiano requisiti di rettitudine morale e civile.

Articolo 6

Categorie di Soci - Inviti temporanei - Familiari di Soci - Atleti

I Soci si distinguono nelle due seguenti categorie:

1 - EFFETTIVI - che a loro volta possono essere:

- a) Ordinari
- b) Vitalizi
- c) Fondatori
- d) Benemeriti
- e) Assenti

2 - ONORARI

1 - SOCI EFFETTIVI

I Soci Effettivi hanno il pieno godimento di tutti i diritti sociali secondo le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti.

a) *Ordinari*

Sono Soci Ordinari coloro che, presentati da due Soci Effettivi con almeno tre anni di anzianità, ottengano l'ammissione al Circolo secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 8.

I Soci presentatori debbono dichiarare che ricorrono nel candidato i requisiti di rettitudine morale e civile richiesti dall'articolo 5.

Il numero dei Soci Ordinari è indeterminato salva diversa statuizione dell'Assemblea Ordinaria.

Essi sono tenuti a pagare, entro un mese dalla comunicazione di avvenuta ammissione a Socio, la quota stabilita dall'Assemblea.

Tale quota è soggetta alle seguenti riduzioni:

- per i Soci che non abbiano superato i 26 anni la quota è ridotta alla metà, e ad un terzo se figli di Soci;

- per i Soci che abbiano compiuto 70 anni di età la quota è ridotta all'80%.

L'età minima per l'ammissione al Circolo con la qualifica di Socio Ordinario Giovane è di anni 14.

b) *Vitalizi*

Sono Soci Vitalizi i Soci Effettivi i quali, avendo raggiunto il 50° anno di età, abbiano corrisposto, dopo averne fatto domanda al Consiglio Direttivo, la quota stabilita di anno in anno dall'Assemblea.

I Soci Vitalizi sono dispensati dal pagamento delle sole quote ordinarie.

I Soci Vitalizi non hanno diritto ad alcun rimborso in caso di dimissioni o qualora vengano applicati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 21 del presente Statuto, numeri 4 e 5.

Il numero dei Soci Vitalizi non può superare il 10% dei Soci Effettivi.

c) *Fondatori*

Sono Soci Fondatori coloro che essendo Soci Effettivi Ordinari o Vitalizi alla data dell'Assemblea Straordinaria del 31 marzo 1965, hanno integralmente versato, entro il 20 dicembre 1967, i contributi di loro spettanza stabiliti dall'Assemblea stessa per far fronte alle necessità di carattere straordinario del Circolo.

d) *Benemeriti*

Sono Soci Benemeriti i Soci Effettivi (Ordinari, Fondatori e Vitalizi) che abbiano compiuto 50 anni di appartenenza al Circolo, nonché coloro che abbiano versato alla cassa del Circolo, a titolo di donazione, una somma da destinarsi a spese per il potenziamento delle attrezzature e degli impianti del Circolo, non prevista nel bilancio ordinario.

L'ammontare minimo di tale quota è stabilito dall'Assemblea annuale dei Soci.

I Soci Benemeriti possono fregiarsi di uno speciale distintivo.

Su proposta del Consiglio, tale distintivo può essere concesso altresì ai Soci che si siano particolarmente distinti, con i colori sociali, in competizioni sportive di importanza nazionale o internazionale, o per altri meriti eccezionali.

I Soci Benemeriti che abbiano compiuto i 75 anni di età sono esonerati dal pagamento delle quote annuali ordinarie e di ogni contributo.

e) *Assenti*

I Soci che comunichino e documentino per iscritto di assentarsi da Roma o da Anzio per non meno di un anno, possono essere dichiarati Soci Assenti dal Consiglio Direttivo.

Ai Soci Assenti è consentito, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, di frequentare i locali sociali per un periodo massimo di trenta giorni l'anno.

Essi pagano la quota sociale mensile in misura ridotta del 50%.

Venendo meno le ragioni dell'assenza prima della scadenza dell'anno, essi saranno tenuti al pagamento della quota ordinaria per tutto il trimestre in corso.

2 - SOCI ONORARI

I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, quale riconoscimento di particolari meriti verso il Circolo o per elevato prestigio personale.

Essi hanno tutti i diritti dei Soci Effettivi, compreso l'elettorato attivo e passivo.

INVITI TEMPORANEI

Possono essere invitati a frequentare temporaneamente il Circolo, su delibera del Consiglio Direttivo presa all'unanimità dei suoi componenti:

- 1) i membri del Corpo Diplomatico o Funzionari equiparati;
- 2) i cittadini italiani e stranieri di particolare prestigio temporaneamente a Roma o ad Anzio;
- 3) i cittadini italiani e stranieri che ricoprono particolari e prestigiosi incarichi, ivi compresi i Presidenti dei Circoli gemellati, limitatamente alla durata del loro incarico.

Il Consiglio Direttivo stabilisce se essi sono tenuti al pagamento di una quota mensile; l'importo di tale eventuale quota non potrà essere superiore alla quota mensile corrisposta dai Soci Effettivi; i Presidenti dei Circoli gemellati non sono comunque tenuti a tale pagamento.

Essi hanno diritto a frequentare le sedi di Roma e quella di Anzio ed a utilizzarne i relativi impianti, servizi ed attrezzature.

Il passaggio a Soci Effettivi avviene con deliberazione del Consiglio Direttivo, su parere conforme del Collegio dei Probiviri.

FAMILIARI DI SOCI

Possono far parte della categoria dei Familiari di Soci: mogli e figlie (di età maggiore agli anni 14) dei Soci Effettivi, nonché i figli di età maggiore agli anni 14 ed inferiore agli anni 18.

I Familiari di Soci hanno i diritti di cui in appresso.

Essi hanno diritto a frequentare le Sedi di Roma e quella di Anzio ed a utilizzarne i relativi impianti, servizi ed attrezzature, con le limitazioni e la regolamentazione che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

I Familiari di Soci vengono ammessi a far parte di tale categoria per la durata di almeno un anno e senza alcuna quota di ammissione, su richiesta del Socio Effettivo, marito o padre, con delibera consiliare.

L'iscrizione a tale categoria cessa su dichiarazione del Socio Effettivo, ma non viene meno in caso di morte del medesimo.

La quota annuale che i Familiari di Soci dovranno corrispondere verrà determinata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, ma l'importo di tale quota non potrà comunque essere inferiore alla metà della quota fissata per i Soci Effettivi Ordinari.

ATLETI

Il Consiglio Direttivo può ammettere quali Atleti del Circolo, di ambo i sessi, coloro che chiedano di partecipare a gare sportive esclusivamente con i colori sociali.

Gli Atleti hanno i diritti di cui in appresso.

Gli Atleti possono frequentare i locali sociali su espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

La qualità di Atleta del Circolo è limitata all'annata sportiva per la quale è stata riconosciuta, ma il Consiglio Direttivo, permanendo le condizioni che l'hanno determinata, può rinnovarla di anno in anno.

Tutti debbono aver raggiunto l'età minima prescritta dalle relative Federazioni Nazionali che regolano l'attività agonistica dello sport praticato.

Gli Atleti possono essere iscritti alle Sezioni eventualmente istituite ai sensi del successivo articolo 15.

Gli Atleti di sesso maschile che abbiano conseguito, con i colori sociali, affermazioni sportive di eccezionale valore in campo nazionale od internazionale, su proposta unanime del Consiglio Direttivo, potranno essere ammessi alla categoria dei Soci Effettivi Ordinari senza le prescritte modalità e senza il pagamento della tassa di ammissione, con delibera dell'Assemblea.

Essi sono altresì esentati dal pagamento della quota mensile ed ogni altro contributo sino a quando gareggeranno per il Circolo in competizioni nazionali od internazionali.

Le Atlete che abbiano conseguito affermazioni sportive di eccezionale valore in campo nazionale od internazionale, potranno essere ammesse a frequentare il Circolo nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti al pagamento della quota mensile stabilita dall'Assemblea per ogni categoria di Soci. Tale quota è soggetta alle riduzioni previste al precedente articolo 6.

Il versamento delle quote sociali deve essere effettuato anticipatamente nei primi quindici giorni di ciascun trimestre, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Al fine di fronteggiare determinati oneri di carattere straordinario, l'Assemblea può deliberare contributi speciali, sia a fondo perduto che rimborsabili, al pagamento dei quali sono tenuti nella stessa misura tutte le categorie dei Soci Effettivi, fatto salvo quanto segue:

- i contributi, sia a fondo perduto che rimborsabili, sono ridotti alla metà per i Soci che non abbiano superato il 26° anno di età, e ad un terzo se figli di Soci;
- i contributi a fondo perduto non sono più dovuti al compimento del 70° anno di età;
- i contributi rimborsabili non sono più dovuti al compimento del 75° anno di età.

I suindicati contributi dovranno essere versati e saranno rimborsabili (quelli non a fondo perduto) secondo modalità, termini e condizioni stabiliti di volta in volta dall'Assemblea che li ha deliberati e/o dagli eventuali Regolamenti predisposti a tal fine dal Consiglio Direttivo su delega dell'Assemblea stessa.

In adesione ai principi di solidarietà che presidono alla vita del Circolo, il Consiglio Direttivo, con deliberazione presa all'unanimità dei suoi componenti, potrà sospendere per un periodo di tempo determinato od indeterminato dal versamento della quota associativa e/o degli eventuali contributi speciali, il Socio per il quale sussistano motivi oggettivi di particolare rilevanza morale ed umana.

Le dimissioni da Socio dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata a.r. entro il 31 ottobre, fermo restando l'obbligo del pagamento delle quote e dei contributi sino al 31 dicembre.

Le dimissioni inviate oltre il predetto termine, avranno effetto al 31 dicembre dell'anno successivo.

Le persone invitate a frequentare temporaneamente il Circolo ai sensi del precedente Articolo 6, in qualsiasi momento possono comunicare al Circolo di non intendere più usufruire di tale invito, con effetto dalla fine del mese di presentazione della predetta comunicazione.

Il pagamento dei servizi utilizzati dal Socio (ristorante, bar, impianti sportivi, quote ospiti, ecc.), se non effettuato contestualmente, deve avvenire non oltre il mese successivo a quello nel quale è stato usufruito il servizio stesso.

Trascorsi trenta giorni dal termine stabilito per il pagamento, il Socio non in regola con il versamento delle quote sociali, degli eventuali contributi straordinari, delle sanzioni pecuniarie, degli addebiti per danni arrecati al materiale Sociale e del dovuto per i servizi, è sollecitato, con lettera raccomandata, ad estinguere il suo debito; ove egli non vi abbia ottemperato nei trenta giorni successivi, verrà dichiarato moroso, e da quel momento non potrà più frequentare i locali sociali.

Un mese dopo, il Socio moroso, che non abbia ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto, è radiato dall'Albo dei Soci, fermo restando il suo obbligo ad estinguere il debito verso il Circolo.

In ogni caso, ai Soci in ritardo con i pagamenti verranno addebitati gli interessi, nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti, dalla data in cui le predette quote e contribuzioni erano dovute, sino al momento dell'effettuato pagamento del debito.

La dichiarazione di morosità costituisce comportamento sanzionabile ai sensi del successivo articolo 21, lettera e).

Articolo 8 ***Ammissione Soci***

L'ammissione dei Soci Ordinari avviene mediante votazione, ed a maggioranza dei votanti, per schede segrete.

Per il computo dei voti, ogni voto contrario ha valore triplo.

Per i figli dei Soci di età inferiore ad anni 21, non si fa luogo a votazione, ma si provvede su deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'ammissione dei Soci è regolata dalle seguenti norme:

1) chi desidera far parte del Circolo deve farne domanda al Consiglio Direttivo su apposito modulo, con la sottoscrizione del quale egli assume l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti, alle deliberazioni dell'Assemblea nonché ai relativi impegni finanziari ed alle disposizioni del Consiglio Direttivo;

1) la domanda di ammissione al Circolo deve essere controfirmata dai Soci presentatori di cui almeno due aventi diritto di voto e con più di tre anni di anzianità di Socio Effettivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà insindacabile, sentito il parere favorevole del Collegio dei Proviviri, di accettare o meno la domanda e può rilasciare all'interessato l'autorizzazione a frequentare i locali sociali, in qualità di invitato, fino alla votazione ed al relativo scrutinio;

2) il nome dell'aspirante ammesso alla votazione resterà affisso nei locali sociali per dieci giorni prima della data della votazione. Gli eventuali rilievi ed osservazioni sugli aspiranti dovranno pervenire al Consiglio Direttivo durante il sopraindicato periodo di affissione. Trascorso detto periodo i Soci riceveranno da parte del Consiglio Direttivo una lista che ha valore di votazione, sulla quale saranno indicati i nomi degli aspiranti e dei Soci proponenti. I nomi dei proposti alla votazione saranno seguiti dalle parole "sì" e "no". La cancellazione di una di queste parole dovrà essere fatta in modo ben visibile; qualora non venissero effettuate cancellazioni, il voto si considererà favorevole all'ammissione;

3) il Socio restituirà con sollecitudine la lista scheda con il proprio voto in busta chiusa, anche a mezzo posta;

4) se il numero dei Soci votanti non raggiunge almeno un quinto del numero dei Soci aventi diritto di voto, il Consiglio Direttivo non procede allo scrutinio e ne dà comunicazione ai Soci indicando una seconda votazione. I risultati della seconda votazione valgono a decidere sulla domanda di ammissione qualunque sia il numero dei votanti;

5) lo scrutinio viene eseguito nei locali del Circolo in presenza di tre scrutatori, due scelti in seno al Consiglio ed uno tra i Soci. Gli scrutatori hanno l'obbligo di verificare la regolarità della votazione e di fare il computo dei voti; redigeranno poi il relativo verbale sul quale apporranno la propria firma. La proclamazione degli ammessi avverrà seduta stante. Un candidato non ammesso può presentare una seconda domanda solamente dopo un anno dallo scrutinio della votazione sulla prima domanda. La nuova domanda dovrà essere controfirmata da quattro Soci Effettivi. Per la votazione non sono ammesse deleghe né verbali né scritte. I Soci Effettivi Ordinari hanno diritto a un voto, quelli Fondatori, Vitalizi e Benemeriti hanno diritto a due voti, che verranno espressi mediante la compilazione di schede recanti un particolare contrassegno.

I Soci dimissionari, per essere riammessi, devono osservare la prassi normale di cui al presente articolo dello Statuto.

Articolo 9 **Organi Sociali**

Sono Organi Sociali: l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Giurì d'Onore ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli Organi Sociali elettivi durano in carica tre anni e scadono tutti congiuntamente, ivi compresi coloro eventualmente eletti nel corso del triennio; più precisamente tali Organi Sociali scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio sociale della loro carica.

Articolo 10 **Assemblea**

L'Assemblea, convocata e costituita secondo le norme del presente Statuto, vincola con le sue deliberazioni tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria ed è costituita dai Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali, dei contributi speciali e di quanto altro dovuto, a qualsiasi titolo, al Circolo, nonché dai Soci Onorari.

Le Assemblee vengono convocate su iniziativa del Presidente del Circolo o su richiesta scritta di almeno il 10% dei Soci Effettivi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Circolo o dal Vice Presidente o da un Socio designato dall'Assemblea.

Il verbale di ciascuna Assemblea è redatto dal Consigliere Segretario o da un Socio designato dall'Assemblea stessa.

Il Segretario del Circolo, almeno dodici giorni prima della data dell'Assemblea, deve pubblicare, con affissione nei locali sociali, l'avviso contenente la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno; entro lo stesso termine deve altresì comunicare o inviare l'avviso a tutti i Soci con lettera raccomandata, anche a mano, oppure con qualsiasi altro mezzo anche informatico (compresi il telefax e la posta elettronica).

I Soci sono tenuti a comunicare alla Segreteria del Circolo il loro numero di telefax e/o indirizzo di posta elettronica, ed eventuali successive variazioni, al fine di consentire l'utilizzo di tali mezzi di convocazione dell'Assemblea.

I Soci, almeno in numero di 50, possono chiedere al Presidente del Circolo che l'argomento dagli stessi proposto, venga inserito all'ordine del giorno della prima Assemblea utile.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno entro fine marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro fine novembre per l'approvazione del bilancio preventivo; è ammesso uno slittamento sino al primo giovedì del mese successivo.

L'Assemblea:

- 1) determina l'indirizzo generale del Circolo;
- 2) approva, con l'astensione dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio consuntivo ed il preventivo finanziario;
- 3) elegge, a scrutinio segreto, il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri e nomina i Presidenti Onorari ed i Soci Onorari;
- 4) determina la tassa di ammissione e le quote sociali annuali per le varie categorie dei Soci;
- 5) delibera i contributi straordinari;
- 6) delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo quelli di competenza esclusiva dell'Assemblea Straordinaria che sono:
 - a) modifiche dello Statuto e del Regolamento Organico;
 - b) scioglimento del Circolo, trasformazione o fusione con altri Enti;

c) la nomina dei liquidatori in caso di scioglimento.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio e/o per delega, purché non inferiore al 10% dei Soci aventi diritto, e delibera a maggioranza dei voti espressi, salvo quanto previsto ai successivi articoli 11 e 20 per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio e/o per delega, purché non inferiore al 30% dei Soci aventi diritto, e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei voti espressi, salvo quanto previsto al successivo articolo 25 per lo scioglimento del Circolo.

Ai fini dei quorum deliberativi non sono computati come voti espressi le astensioni e le schede bianche, salvo quanto previsto al successivo articolo 20 per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Socio che si allontana dall'Assemblea dopo la costituzione della stessa, non può rilasciare delega e non è considerato presente ai fini della validità della delibera assembleare.

Le deliberazioni si prendono di regola in modo palese, salvo che l'Assemblea stessa decida per lo scrutinio segreto.

Non si potranno prendere deliberazioni su argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

Il Socio può partecipare all'Assemblea rilasciando ad altro Socio una delega conferita per iscritto.

Ogni Socio può essere portatore di una sola delega.

L'istituto della delega non è valido per l'elezione di tutti i membri degli Organi Sociali.

Per l'elezione delle cariche sociali vale quanto previsto dall'articolo 20.

Articolo 11

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Circolo ed agisce in suo nome, ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e può presiedere le Assemblee (stabilendo, per quelle straordinarie, gli argomenti da trattare e l'ordine della trattazione stessa), cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Assemblea anche a mezzo dei Consiglieri preposti alle varie cariche.

Il Presidente convoca a sua discrezione il Consiglio Direttivo.

Il Presidente è responsabile del funzionamento del Circolo nei confronti delle Federazioni e dell'Assemblea sociale; a tal fine esercita una funzione di coordinamento dell'attività del Consiglio, assicurandone e controllandone la corrispondenza alle delibere ed alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea.

Il Presidente, dietro domanda di un Socio Effettivo, può rilasciare invito a frequentare il Circolo per la durata di trenta giorni.

Può farsi eccezione a tale norma nei riguardi di Soci di altre Società Sportive che abbiano stabilito, con il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, un trattamento di reciprocità, approvato dalle rispettive Assemblee, circa la frequenza delle Sedi da parte dei propri Soci.

Il Presidente può per motivi di opportunità ed interesse del Circolo rilasciare eccezionalmente inviti al di fuori dei suindicati limiti.

Il Presidente deve essere eletto con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti.

Qualora il quorum non sia stato raggiunto, si procederà ad una seconda votazione a partire dall'ottavo giorno successivo, secondo la stessa procedura prevista dall'articolo 20 e per la quale sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti.

Se il Presidente non dovesse essere eletto neppure con questa seconda votazione, sarà convocata una nuova Assemblea, con riapertura delle candidature e la vacanza della carica sarà colmata temporaneamente dal Vice Presidente neoeletto, che ne assumerà le funzioni.

La predetta Assemblea dovrà essere convocata e tenuta entro, rispettivamente, trenta e sessanta giorni dalla data dell'ultima Assemblea.

Articolo 12 **Consiglio Direttivo**

Il Circolo è amministrato dal Consiglio Direttivo, composto da:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- cinque Consiglieri, ciascuno dei quali eletto con riferimento ai seguenti settori operativi:

- 1) Segreteria;
- 2) Tesoreria ed Amministrazione;
- 3) Lavori ed Attività Tecniche;
- 4) Attività Sportive;
- 5) Sedi Sociali.

In assenza di qualcuno dei Consiglieri, o in caso di urgenza, il Presidente o il Vice Presidente lo sostituiscono personalmente.

Le eventuali vacanze nelle suddette cariche vengono colmate, a cura del Presidente e fino alle elezioni da tenersi nella successiva Assemblea, con altri membri del Consiglio o con Soci Effettivi.

Nel caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Presidente, o di almeno quattro tra Vice Presidente e Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e si procede entro tre mesi alla sua rielezione, gli altri membri rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Al Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o per incarico da lui ricevuto, è affidato il settore delle relazioni esterne e dell'immagine del Circolo, ivi compresa l'organizzazione di ogni forma di manifestazione sociale.

Il Segretario è tenuto all'osservanza delle formalità stabilite dallo Statuto Sociale e dai Regolamenti, ed in particolare:

- a) a vigilare sull'osservanza delle formalità prescritte per l'ammissione dei Soci;
- b) a tenere il Registro dei Soci, comunicandone al Tesoriere Amministratore le avvenute variazioni;
- c) a conservare l'archivio sociale;
- d) a disbrigare la corrispondenza del Circolo;
- e) a redigere i verbali delle Assemblee e delle riunioni consiliari conservando i documenti in appoggio;
- f) a dare comunicazione della convocazione delle Assemblee nei modi e termini prescritti dall'articolo 10 dello Statuto;
- g) ad inserire nell'ordine del giorno delle Assemblee le proposte formulate dai Soci in tempo utile;
- h) a dar comunicazione ai Consiglieri della convocazione del Consiglio Direttivo predisposta ai sensi del successivo articolo 13.

Il Tesoriere Amministratore cura il regolare andamento economico del Circolo. Egli è responsabile della custodia del patrimonio sociale mobiliare; vigila sulla regolarità dei documenti contabili che vi si riferiscono, cura la puntuale esazione delle entrate, autorizza le spese per mandato del Consiglio Direttivo, predispone e redige i bilanci del Circolo.

Al Consigliere ai Lavori ed Attività Tecniche è affidato il compito di:

- a) verificare ed eventualmente adeguare gli impianti e le strutture alle vigenti normative in materia di sicurezza;

- b) riordinare e periodicamente aggiornare, in accordo con i Direttori delle Sedi, gli elaborati rappresentativi degli immobili e degli impianti tecnologici;
- c) riordinare e periodicamente aggiornare, in accordo con il Segretario, la documentazione tecnico-amministrativa relativa agli immobili;
- d) rappresentare il Circolo, in accordo con il Consiglio Direttivo, presso le amministrazioni pubbliche per l'espletamento di pratiche tecnico-amministrative relative agli immobili;
- e) curare i rapporti con i tecnici incaricati dal Circolo in relazione alle loro prestazioni professionali e coordinarne le attività;
- f) svolgere la supervisione sulle attività dei professionisti e delle imprese in fase di programmazione, esecuzione e collaudo dei lavori;
- g) predisporre, in accordo con il Consiglio Direttivo, un programma pluriennale di ottimizzazione, espansione ed integrazione delle diverse Sedi del Circolo ed il relativo budget previsionale dei costi.

Il Consigliere alle Attività Sportive determina, di concerto con il Consiglio Direttivo, la politica dello sport del Circolo e, dopo averlo concordato con i Direttori alle singole discipline, presenta al Consiglio Direttivo il budget annuale per l'inserimento nel piano globale di budget del Circolo.

Attiva direttamente e tramite i Direttori Sportivi tutte le iniziative necessarie per lo svolgimento della pratica sportiva dei Soci sia a livello amatoriale che agonistico, sovrintende alla corretta utilizzazione e conservazione delle strutture adibite all'attività sportiva.

Riferisce al Consiglio Direttivo per opportuna comunicazione al Collegio dei Probiviri le trasgressioni ai Regolamenti.

Il Consigliere alle Sedi Sociali del Circolo sovrintende alla buona conservazione dei locali sociali, del materiale ivi esistente ed al funzionamento dei servizi espliciti nei locali stessi, dando le opportune disposizioni, redige il piano di manutenzione ordinaria delle diverse Sedi del Circolo, elabora il piano degli interventi annuali e periodici ed il relativo budget finanziario, in accordo con il Consiglio Direttivo.

Ha diretta autorità sui dipendenti e sul personale addetto alle sedi e propone al Consiglio Direttivo la loro assunzione ed il loro licenziamento.

Riceve i reclami e le domande che riguardano i locali ed i servizi, provvede in merito o ne riferisce al Consiglio Direttivo.

Riferisce al Consiglio Direttivo per opportuna comunicazione al Collegio dei Probiviri le trasgressioni ai Regolamenti.

Il Consigliere Responsabile delle Sedi deve, prima di ogni bilancio, presentare al Tesoriere Amministratore un inventario particolareggiato del materiale e degli oggetti appartenenti al Circolo, ed al Consigliere addetto ai Lavori ed alle Attività Tecniche una relazione sui lavori eseguiti o da eseguirsi. Esso è altresì tenuto a mantenere a disposizione nelle sedi un libro per i reclami che ogni singolo Socio può indirizzare al Consiglio Direttivo per segnalare qualsiasi inconveniente sia nel suo interesse personale, sia nell'interesse generale del Circolo, come qualsiasi mancanza del personale.

Il galleggiante San Giorgio rientra nella competenza dei Consiglieri preposti alle Attività Sportive ed alle Sedi Sociali, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 13

Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la direzione morale, disciplinare, sportiva ed amministrativa del Circolo, del quale promuove gli sviluppi e regola il funzionamento.

Il Consiglio Direttivo per l'espletamento delle sue funzioni può nominare consulenti e collaboratori, anche esterni, commissioni consultive o di studio, composte da Soci e/o non Soci, determinandone compiti, poteri e durata, ferma restando la responsabilità del Consiglio medesimo.

Spetta tuttavia al Consiglio Direttivo di dare valore ed esecutività all'opera di tali commissioni.

I membri del Consiglio, con l'approvazione di questo, possono aggregarsi uno o più Soci per il disimpegno delle loro mansioni.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di stabilire rapporti di reciprocità con altri Circoli, di assumere e concedere gestioni e concessioni afferenti agli scopi istitutivi del Circolo.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di istituire le Sezioni sportive di cui al successivo articolo 15 e di emanarne i relativi Regolamenti.

Rientra altresì nella competenza del Consiglio Direttivo emanare Regolamenti riguardanti contributi ed oneri di carattere speciale e/o straordinario eventualmente posti a carico dei Soci dall'Assemblea.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, o in sua assenza o impedimento del Vice Presidente, o su richiesta di almeno tre Consiglieri, mediante avviso contenente la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno comunicato o inviato con lettera raccomandata, anche a mano, oppure con qualsiasi altro mezzo anche informatico (compresi il telefax e la posta elettronica) almeno tre giorni prima della riunione o in caso di urgenza almeno un giorno prima.

I Consiglieri sono tenuti a comunicare alla Segreteria del Circolo il loro numero di telefax e/o indirizzo di posta elettronica, ed eventuali successive variazioni, al fine di consentire l'utilizzo di tali mezzi di convocazione del Consiglio Direttivo.

Anche in mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera comunque validamente quando sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per tele/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione e votazione degli argomenti oggetto di discussione; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide ed esecutive se prese a maggioranza di voti dei membri presenti.

In caso di parità di voti, il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci in tale riunione, sarà decisivo.

Delle deliberazioni del Consiglio verrà redatto processo verbale inserito nell'apposito libro e firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci, nonché dal Segretario.

I Consiglieri che siano rimasti assenti non giustificati per più di tre sedute anche non consecutive del Consiglio o che comunque abbiano dimostrato grave negligenza nello svolgimento del loro incarico, potranno, su proposta del Presidente o del Vice Presidente e con delibera consiliare adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, essere dichiarati decaduti dalla carica. Si applica l'articolo 12, terzo comma, e la relativa delibera dovrà essere affissa nei locali sociali.

Il Consiglio Direttivo risolverà eventuali conflitti di competenza fra i Consiglieri precisandone o modificandone i compiti.

Articolo 14

Direttori di Sede e Direttori Sportivi

I Direttori di Sede ed i Direttori Sportivi sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta rispettivamente del Consigliere alle Sedi Sociali e del Consigliere alle Attività Sportive.

I Direttori di Sede collaborano con il Consigliere responsabile delle Sedi Sociali sia nella predisposizione dei programmi relativi alla propria Sede di competenza sia per l'attività che si svolge nella Sede ad essi assegnata, della cui gestione sono responsabili. Devono presentare entro il 30 ottobre al Consigliere alle Sedi Sociali il budget previsionale per l'anno successivo. I Direttori di Sede, su

invito del Consiglio Direttivo, devono partecipare alle riunioni dello stesso, quando si trattano argomenti di pertinenza della Sede di competenza.

I Direttori Sportivi collaborano con il Consigliere alle Attività Sportive nella predisposizione dei programmi, nei rapporti con la Federazione competente per lo sport ad essi affidato e nell'organizzazione delle rispettive attività, della cui esecuzione sono responsabili.

I Direttori Sportivi, su invito del Consiglio Direttivo, devono partecipare alle riunioni dello stesso, quando si trattano argomenti di pertinenza della disciplina sportiva da essi diretta.

I Direttori Sportivi si occupano della formazione degli equipaggi e delle squadre per l'attività delle singole discipline sportive, dirigono e vigilano sugli allenamenti.

Dirigono le Sezioni sportive eventualmente istituite ai sensi del successivo articolo 15.

Danno parere sulle domande dei Soci che debbono essere abilitati a montare le imbarcazioni per il cui uso è necessaria una particolare perizia.

Devono compilare ed esporre nei locali sociali le liste delle imbarcazioni da regata e quelle dei Soci autorizzati a montarle.

Provvedono, ciascuno per quanto di propria competenza, che il materiale, gli impianti in genere, i galleggianti ed i magazzini siano in perfetto stato di conservazione e di funzionamento.

Della loro consistenza forniranno un inventario al Consigliere alle Sedi Sociali, per le incombenze alle quali quest'ultimo è tenuto.

Per l'inosservanza delle norme riferentesi agli esercizi sportivi è in loro facoltà proporre al Consiglio Direttivo l'applicazione di sanzioni, comunicandole a tal fine al Consigliere alle Attività Sportive.

Essi hanno altresì la sorveglianza del relativo personale; ricevono i reclami e le domande che si riferiscono al materiale e vi provvedono, o ne riferiscono al Consigliere alle Sedi Sociali per le valutazioni di competenza.

La rappresentanza presso le Federazioni Nazionali ed Internazionali che dirigono le discipline sportive praticate nel Circolo, spetta al Presidente ed al Vice Presidente, così come prescritto nell'articolo 11 dello Statuto Sociale; in alternativa del Presidente e del Vice Presidente e su espresso mandato del Presidente, sono il Consigliere alle Attività Sportive o altro Consigliere delegato che possono esercitare il diritto di rappresentanza del Circolo per i rapporti necessari al conseguimento dei fini sportivi, conformemente alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

I Direttori Sportivi vigilano sull'uso delle divise come da Regolamento Organico.

Ogni Direttore Sportivo, entro il 30 ottobre, deve proporre al Consigliere alle Attività Sportive il programma dell'attività della disciplina sportiva di sua competenza, corredato da un preventivo di spesa massima.

Se nel corso dell'annata detto preventivo deve essere variato in funzione del rendimento degli Atleti, o per altra causa, il Direttore Sportivo inoltrerà la relativa proposta corredata da una breve relazione scritta.

Il Direttore Sportivo, con l'approvazione del Consigliere alle Attività Sportive, può aggregarsi uno o più Soci per il disimpegno delle mansioni relative alla disciplina sportiva di sua competenza.

Articolo 15

Sezioni sportive

Per ogni disciplina sportiva praticata e facente capo ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad una Disciplina sportiva associata al CONI, può essere istituita con delibera del Consiglio Direttivo, adottata ai sensi del presente Statuto, un'apposita Sezione sportiva.

L'organizzazione ed il funzionamento della Sezione, nonché le modalità di svolgimento delle attività sportive e di utilizzo delle strutture ad esse dedicate sono disciplinate da un Regolamento di Sezione approvato con delibera del Consiglio Direttivo.

All'attività della Sezione possono partecipare anche gli Atleti del Circolo, purché in regola con gli adempimenti previsti nei confronti del Circolo, in ragione della disciplina sportiva praticata.

Ciascuna Sezione è presieduta dal Direttore Sportivo competente, nominato ai sensi del precedente articolo 14.

Articolo 16 ***Collegio dei Proviviri***

Il Collegio dei Proviviri si compone di un Presidente e di sei membri, che abbiano oltrepassato il 50° anno di età e non facciano parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti.

È Presidente del Collegio colui che abbia riportato il maggior numero di voti.

Le sedute del Collegio dei Proviviri sono validamente costituite con la presenza di almeno tre membri e le deliberazioni relative vanno prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

I poteri del Collegio dei Proviviri sono:

- a) esprimere parere vincolante sull'ammissibilità degli aspiranti Soci, previa indagine volta ad accertare l'idoneità morale e sociale del candidato a far parte del Circolo, tenendo anche conto delle informazioni scritte e verbali fornite dai presentatori ed eventualmente anche da altri Soci. La motivazione della domanda respinta sarà comunicata verbalmente soltanto ai Soci presentatori;
- b) aprire, su richiesta del Consiglio Direttivo o di un Socio, le procedure a carico dei Soci per i provvedimenti di cui al successivo articolo 21.
- c) intervenire, sia di propria iniziativa che su richiesta del Consiglio Direttivo o di un Socio, in ordine alle controversie tra i Soci riguardanti il loro rapporto come tali, ovvero tra i Soci e gli Organi del Circolo, sempre che non siano attinenti a deliberazioni insindacabili di tali Organi, con funzioni conciliative al fine di assicurare l'armonico svolgersi della vita sociale.

Il procedimento è regolato nel modo che il Collegio ritiene più opportuno, assicurando all'interessato, che può avvalersi esclusivamente della collaborazione di altri Soci, il più ampio diritto di difesa.

Durante la fase istruttoria ed in attesa dell'adozione del provvedimento disciplinare, nei casi di eccezionale gravità e rilevanza, quando appaia opportuno nell'interesse del Circolo e dei Soci, il Collegio dei Proviviri può sospendere cautelativamente il Socio deferito.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti, il Collegio provvede all'integrazione mediante cooptazione di altri Soci aventi i suindicati requisiti. I membri cooptati durano in carica fino alla prima Assemblea che provvede all'integrazione del Collegio.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di quattro o più componenti, l'intero Collegio si intende decaduto e si procede entro tre mesi alla sua rielezione.

Articolo 17 ***Giurì d'Onore***

È composto dai Presidenti Onorari e dai Soci che hanno ricoperto la carica di Presidente del Circolo e del Collegio dei Proviviri, fatta eccezione per quelli che ricoprono cariche sociali. Esso elegge nel proprio ambito il Presidente.

Decide in grado di appello, con ampia facoltà di indagine, circa i provvedimenti di cui all'articolo 21, punti 4) e 5); la decisione deve essere adottata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del reclamo scritto, da proporsi mediante deposito presso la Segreteria del Circolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento del Collegio dei Proviviri.

Il Giurì d'Onore decide altresì, secondo equità, le controversie tra Soci e Circolo aventi ad oggetto i danni arrecati al materiale sociale.

La sua decisione è inappellabile.

Articolo 18

Collegio dei Revisori dei Conti

Le funzioni di controllo sulla contabilità e sui bilanci del Circolo sono devolute ad un Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri effettivi e di due supplenti, che devono essere forniti di titolo professionale, o con specifica competenza.

È Presidente del Collegio colui che abbia riportato il maggior numero di voti.

Il Collegio deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di tele/videocomunicazione, con le modalità previste per il Consiglio Direttivo al precedente Articolo 13.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti effettivi, subentrano i supplenti in ordine di numero di voti riportati. I nuovi componenti effettivi restano in carica fino alla prima Assemblea che provvede all'integrazione del Collegio.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di tre o più componenti, tra effettivi e supplenti, l'intero Collegio si intende decaduto e si procede entro tre mesi alla sua rielezione.

I Revisori dei Conti possono intervenire alle riunioni Consiliari, ma senza voto deliberativo.

Articolo 19

Presidenza Onoraria

È prevista la nomina di uno o più Presidenti Onorari, che vengono eletti su proposta del Giurì d'Onore.

La decisione è demandata all'Assemblea dei Soci.

Articolo 20

Elezioni

Il Presidente, il Vice Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti vengono eletti, con votazione a schede segrete, dall'Assemblea e sono rieleggibili consecutivamente solo per un ulteriore mandato.

Le cariche sociali sono onorarie.

Per la candidatura a Presidente ed a membro del Collegio dei Probiviri è necessaria un'anzianità di Circolo di almeno dieci anni; di tre anni per le altre cariche.

La candidatura a Presidente, con l'indicazione del suo programma, deve essere presentata presso la Segreteria del Circolo entro il 15 febbraio; le altre candidature entro il 10 marzo.

La candidatura a Consigliere deve essere presentata con riferimento ad uno specifico settore di attività.

Trascorsi i predetti termini, saranno ammesse altre candidature sino all'apertura dell'Assemblea, qualora:

- per il Presidente ed il Vice Presidente non vi siano stati candidati;
- per i componenti del Consiglio, vi sia stata, per uno specifico settore di attività, una sola candidatura;
- per i componenti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, le candidature non abbiano superato di almeno 50% la composizione di ciascun Collegio.

Risulterà eletto chi, nella rispettiva candidatura, avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Per l'elezione del Presidente vale quanto previsto al precedente articolo 11.

L'elezione, sia del Presidente e del Consiglio Direttivo che dei membri del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, avviene mediante l'inserimento delle schede in urne sigillate; le operazioni di voto iniziano in Assemblea e proseguono sino alle ore 17 della successiva domenica, con la facoltà per gli assenti in Assemblea di votare nei giorni di venerdì, sabato e la stessa domenica, presso la Sede Sociale e gli Impianti Sportivi dell'Acqua Acetosa.

L'Assemblea nomina una Commissione Elettorale di sei Soci, che fisserà l'orario di apertura delle urne ed assicurerà tramite la presenza di uno o più dei suoi membri, la regolarità delle operazioni di voto, per le quali utilizzerà il personale di Segreteria.

Articolo 21

Provvedimenti disciplinari

Il Collegio dei Probiviri, qualora un Socio:

- a) manchi alle norme di convivenza sociale, tanto nei locali del Circolo quanto fuori di esso;
- b) venga meno – o per colpa o per dolo – alle norme di correttezza e generosità sportiva;
- c) si renda colpevole di azioni disonorevoli che possano recare danno al Circolo;
- d) sia con il suo comportamento di serio ostacolo al normale svolgimento della vita sociale;
- e) contravvenga alle norme dello Statuto sociale, del relativo Regolamento Organico od anche non osservi le disposizioni ordinarie e speciali emanate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o, comunque, non si attenga alle norme e prescrizioni che vengano prese dall'Assemblea dei Soci per necessità ordinarie o straordinarie;

aprirà di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo o di un Socio la procedura prevista dall'articolo 16 lettere b) e c), e sulla base delle relative motivate conclusioni, potrà adottare a seconda della gravità dell'infrazione, i seguenti provvedimenti:

- 1) diffida;
- 2) multa;
- 3) deplorazione;
- 4) sospensione temporanea dell'esercizio dei diritti di Socio;
- 5) espulsione dal Circolo.

Ogni provvedimento disciplinare adottato sarà comunicato dal Collegio dei Probiviri al Consiglio Direttivo, che provvederà ad informare l'interessato direttamente mediante comunicazione scritta.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui ai numeri 4) e 5), il Socio potrà ricorrere al Giurì d'Onore con le modalità previste dall'articolo 17.

Articolo 22

Fondo comune

Il fondo comune del Circolo è costituito dai contributi dei Soci, dai beni mobili ed immobili acquisiti con questi contributi, da finanziamenti, sovvenzioni, donazioni, elargizioni e finanziamenti ricevuti da soggetti pubblici e privati, dai beni mobili ed immobili preesistenti e da quelli pervenuti al Circolo per atti di liberalità, dai proventi di gestione, nonché da qualunque altra entrata.

I Soci non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretenderne la quota in caso di cessazione dalla qualità di Socio per qualsiasi motivo.

Articolo 23

Bilanci

L'anno finanziario ha principio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

I bilanci sono compilati a cura del Tesoriere Amministratore e approvati dal Consiglio, che li presenta all'Assemblea Ordinaria annuale per l'approvazione.

Essi devono comprendere lo stato patrimoniale ed il conto economico, ed essere corredati dalla relazione dei Revisori dei Conti.

Tali bilanci, con i relativi documenti a corredo, devono essere depositati presso la Sede Sociale almeno sette giorni prima dell'Assemblea.

Per i termini di approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo si rinvia a quanto previsto al precedente articolo 10.

I proventi delle attività svolte non possono essere divisi tra i Soci, neanche in forme indirette.
Eventuali utili derivanti dall'attività del Circolo saranno reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

Articolo 24 ***Attività del Circolo***

L'attività del Circolo è svolta nei confronti dei Soci in aderenza alle finalità istituzionali, a fronte di versamenti periodici a titolo di quote associative e di versamenti per la fruizione di specifici servizi e per contributi straordinari, ai sensi del presente Statuto.

Purché coerenti allo scopo sociale e conformi alle finalità istituzionali, l'Assemblea Ordinaria del Circolo può, su proposta del Consiglio Direttivo, autorizzare in via eccezionale attività svolte nei confronti di terzi, anche all'interno dei locali del Circolo e mediante rapporti con enti, società, associazioni di categoria, soggetti e realtà di particolare prestigio sociale, sportivo o culturale. In tali casi l'Assemblea Ordinaria può anche demandare al Consiglio Direttivo la predisposizione di specifici Regolamenti.

Resta nella competenza del Consiglio Direttivo l'organizzazione di competizioni sportive e di tornei aperti alla partecipazione anche di terzi, stabilendone modalità, condizioni ed oneri per i partecipanti.

Articolo 25 ***Dello scioglimento del Circolo***

Per lo scioglimento del Circolo occorre il voto favorevole di un numero di Soci che superi i due terzi dei Soci iscritti ed aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento del Circolo il patrimonio sociale sarà devoluto a fini sportivi, secondo le indicazioni dell'Assemblea, in conformità alla legge ed alle disposizioni del CONI.

Articolo 26 ***Dei Regolamenti***

È data facoltà al Consiglio Direttivo di redigere i Regolamenti che stabiliscano tutte le altre norme che, non comprese nel presente Statuto e nel Regolamento Organico, occorrono per disciplinare l'uso dei locali, degli impianti sportivi e del materiale sportivo, il funzionamento e l'uso dei vari servizi, nonché per regolamentare e dare esecuzione a deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 27 ***Modificazioni allo Statuto ed al Regolamento Organico***

Il presente Statuto abroga qualunque altro Statuto precedente.

Le eventuali modificazioni dovranno essere proposte all'Assemblea Straordinaria, che decide con le maggioranze previste dall'articolo 10 del presente Statuto.

Tale norma è valida anche per le modificazioni del Regolamento Organico.

Articolo 28 ***Rinvio***

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nei Regolamenti si fa riferimento alle norme di legge in materia.

REGOLAMENTO ORGANICO

ART. 1 *Dei Soci*

I Soci dovranno essere pratici del nuoto.

Il Socio che non fosse pratico del nuoto, dovrà apprenderlo entro il primo anno dalla sua nomina, sottoponendosi quindi ad un esperimento.

Sino allora non potrà montare imbarcazioni leggere o da corsa.

Gli e' assolutamente proibito montare i singoli.

ART. 2

Ogni Socio dovrà provvedersi a sue spese del costume sociale, quale è stabilito con apposita disposizione del Consiglio Direttivo, da inserirsi nel presente Regolamento Organico, e che sarà diverso a seconda che venga usato per gli esercizi ordinari, per gli allenamenti, per le regate, per gite con invitati e per le parate.

Nella formazione degli equipaggi è obbligatoria l'uniformità del costume.

Nelle partecipazioni a feste di altre Società sportive è d'obbligo il costume di parata.

ART. 3 *Del materiale sociale*

Ciascun Socio avrà diritto di servirsi delle imbarcazioni, ad eccezione di quelle classificate leggere o da corsa, per le quali e' richiesta una autorizzazione speciale che sarà rilasciata da apposite Commissioni.

Le Commissioni di cui sopra saranno due: una per ciascuna delle due Sedi.

Si comporranno di tre membri nominati dal Consiglio Direttivo.

A cura di dette Commissioni sarà compilata ed esposta nei locali sociali la lista delle imbarcazioni che si dovranno considerare come leggere o da corsa e dei Soci autorizzati a montarle.

I Soci saranno tenuti ad assicurarsi dello stato delle imbarcazioni al momento di usarle, facendo rilevare le avarie che vi riscontrassero.

Quei Soci che arrecheranno danno o deterioramento al materiale sociale, ne saranno responsabili verso il Circolo e tenuti non solo al rimborso delle spese occorrenti per le riparazioni, ma anche a quelle relative al deprezzamento che avranno causato. Sono altresì responsabili per danni a persone estranee causati da accidente od infortunio.

Nel caso che i danni o le mancanze si verificassero in imbarcazioni montate da piu' Soci, tutti indistintamente saranno tenuti per la propria parte al risarcimento dei danni ed al pagamento delle multe qualora non possa provarsi chi abbia occasionato il danno.

ART. 4

I Soci che monteranno le imbarcazioni leggere o da corsa non potranno discendere che agli approdi sociali o in altri approdi all'uopo destinati.

ART. 5

Salvo per i possessori di inviti presidenziali, non sono ammessi estranei nelle imbarcazioni sociali se non nella qualità di passeggeri.

Nei riguardi dei passeggeri il Circolo declina qualsiasi responsabilità, in caso di accidente o di infortunio, per danni alle persone o alle cose.

ART. 6

Un gruppo di Soci puo' ottenere dal Consiglio Direttivo l'autorizzazione di portar via dalla Sede Sociale, per uno o piu' giorni, una imbarcazione, purché i richiedenti si impegnino a servirsene personalmente, a non cederla, anche ad altri Soci, senza una nuova autorizzazione.

I richiedenti dovranno sottoscrivere un esatto verbale di consegna del materiale loro affidato.

Essi saranno responsabili di ogni smarrimento o deterioramento.

E' severamente proibito lasciare le imbarcazioni senza custodia lontano dai locali od approdi sociali.

Se per incuria o negligenza i Soci non riconsegnassero il materiale sociale entro il termine stabilito, il Consiglio Direttivo provvederà all'applicazione di multe e curerà di ricondurre, a spese dell'equipaggio, il materiale non consegnato alla Sede Sociale.

ART. 7

Il Consigliere alle Sedi Sociali o il Consigliere alle Attività Sportive o, in loro assenza, un altro membro del Consiglio Direttivo, avranno la facoltà di vietare l'uso di tutte o parte delle imbarcazioni in caso di piene, mareggiate, o quando esse abbisognino di riparazioni.

ART. 8

Delle proprietà particolari

Ciascun Socio, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, potrà ricoverare nei locali sociali barche ed attrezzi particolari, sia lasciando a tutti i Soci il diritto di servirsene sia riservandosene l'uso esclusivo.

Le proprietà riservate ad uso esclusivo, ricoverate nei locali di Roma, saranno soggette ad una tassa annua anticipata da determinarsi dal Consiglio Direttivo.

Lo stesso per le imbarcazioni ricoverate nei locali della Sede a Mare, tenendo presente che ai fini della tassa, dette imbarcazioni si distinguono in differenti categorie a seconda che si tratti di:

- a) imbarcazioni leggere di lunghezza non superiore ai due metri;
- b) imbarcazioni leggere di maggiore lunghezza ed, in genere, imbarcazioni pesanti a remi;
- c) imbarcazioni a vela o a motore.

Si intenderanno per imbarcazioni a vela od a motore quelle costruite a tale scopo, ancorché vengano usate solamente a remi.

Il Consiglio Direttivo, e per esso il Consigliere alle Sedi Sociali, avrà facoltà di far sgomberare i locali da tutte o parte delle proprietà particolari qualora ciò occorresse per usi sociali.

Le proprietà particolari poste in comune dovranno essere accettate per tale uso dal Consiglio Direttivo, e saranno considerate come sociali nei riguardi della manutenzione.

Nelle imbarcazioni particolari non potranno usarsi attrezzi sociali.

I Soci non potranno servirsi delle proprietà particolari con uso riservato senza il permesso scritto del proprietario.

ART. 9
Dei locali sociali

Qualunque danno o deterioramento ai locali, ai mobili ed agli oggetti tutti appartenenti al Circolo verrà risarcito da chi lo avrà occasionato.

ART. 10

Salvo i possessori di regolare invito, non saranno ammessi estranei nei locali sociali adibiti a spogliatoi.

ART. 11

I Soci potranno richiedere l'uso dei locali sociali per alcune ore del giorno e della sera; la domanda firmata dovrà essere presentata in tempo utile al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

L'approvazione del Consiglio dovrà essere resa nota mediante affissione.

I locali in tal modo impegnati rimarranno a disposizione dei richiedenti, i quali saranno tenuti a pagare la quota che verrà determinata dal Consiglio Direttivo oltre quelle spese straordinarie che potranno essere richieste per l'occasione.

Gli altri Soci che desiderassero intervenire in dette ore ne avranno il diritto, ma dovranno sottoporsi al regolamento del gruppo richiedente e partecipare alle spese.

ART. 12

Nei locali sociali sarà consentito il giuoco.

Esso verrà regolato da disposizioni speciali emanate dal Consiglio Direttivo.

ART. 13

Non sarà permesso ad alcuno, senza speciale autorizzazione, di cambiare posto ai mobili od a quanto altro possa trovarsi nei locali sociali; di portarvi mobili particolari; di recarvi benzina, materie infiammabili od ingombranti.

ART. 14

Ai Soci sarà assegnato, dietro loro richiesta, un armadietto contro pagamento di una quota che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.

ART. 15

I Soci che non fossero conosciuti dal personale dovranno esibire la tessera sociale.

Ciò vale particolarmente per la Sede a Mare.

ART. 16

Non sarà permesso ai Soci di valersi dell'opera del personale del Circolo per servizi particolari fuori della Sede, od incaricarlo di lavori di interesse privato nelle ore in cui il personale stesso deve prestare servizio.

ART. 17
Delle regate

Spetterà al Consiglio Direttivo di deliberare sulla convenienza che il Circolo prenda parte a regate od a riunioni sportive e di decidere tutte le modalità relative alle gare ed alla formazione degli equipaggi.

Nessun socio potrà prendere parte a regate senza averne l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

All'uopo il Consigliere alle Attività Sportive dovrà, in tempo utile, informare il Consiglio Direttivo sui programmi di regate da effettuarsi nell'anno, sulla convenienza di prendervi parte ed in quale misura.

Dovrà pure dare al Consiglio, nell'imminenza di ciascuna gara cui viene stabilito di partecipare, e prima delle iscrizioni, tutti quegli elementi che possono concorrere perché il Consiglio medesimo e la Presidenza possano farsi un esatto criterio del grado di allenamento degli equipaggi e delle probabilità di successo, avendo sempre di mira l'interesse sportivo in genere ed i colori del Circolo da difendere.

E' in facoltà del Consigliere alle Attività Sportive di presentare tutte quelle proposte che egli crede utili per incoraggiare lo spirito sportivo dei Soci con gare sociali e speciali distinzioni.

ART. 18

I corsi di istruzione e di allenamento si svolgeranno sotto la direzione e sorveglianza del Consigliere alle Attività Sportive e dei Direttori Sportivi, con la collaborazione del maestro allenatore.

E' fatto divieto agli aspiranti ed ai Soci Atleti di disporre del materiale sociale e di montare imbarcazioni diverse da quelle loro assegnate, nonché di far parte di equipaggi diversi dai propri, senza autorizzazione del Consigliere alle Attività Sportive o dei Direttori Sportivi.

Potranno essere applicate multe per l'inosservanza di tali clausole.

ART. 19

Il Consigliere alle Attività Sportive provvederà alla determinazione dei periodi di istruzione e di allenamento, e sottoporrà alla approvazione del Consiglio gli orari, le formazioni degli equipaggi, i programmi delle manifestazioni e partecipazioni sportive.

Il Consigliere alle Attività Sportive prenderà accordi coi Direttori Sportivi perché ai Soci Atleti non facciano difetto le imbarcazioni loro occorrenti e siano predisposti i mezzi necessari al normale svolgimento della loro attività.

ART. 20
Disposizioni speciali per la Sede a mare

Tutte le disposizioni che riguardano l'uso del materiale e dei locali della Sede di Roma valgono per la Sede a Mare.

E' essenziale che, presso la Sede medesima, venga reso noto l'avvertimento di cui al precedente art. 5, e cioe' che «nei riguardi dei passeggeri il Circolo declina qualsiasi responsabilita' in caso di accidente o d'infortunio, per danni alle persone od alle cose». Tale responsabilita' spetta personalmente al Socio od ai Soci che hanno usufruito dell'imbarcazione.

ART. 21

Ai fini della disciplina e della conservazione del materiale velico, l'uso del medesimo e' regolato dalle seguenti norme:

- a) i Soci che vorranno prender parte alle esercitazioni a vela dovranno essere esperti del nuoto. All'uopo un'apposita Commissione di tre membri sottoporra' il richiedente al necessario esperimento;
- b) la medesima Commissione segnera' in apposito quadro i nomi dei Soci autorizzati a montare le imbarcazioni a vela. Tali Soci sono distinti in due categorie: Soci autorizzati a portar vela; Soci autorizzati al comando;
- c) il Consiglio Direttivo, e per esso la Commissione di cui sopra, ripartira' le imbarcazioni a vela in due classi distinte a seconda dei tipi e delle rispettive difficolta' di manovra.

Sono autorizzati ad usare delle imbarcazioni di prima classe i Soci gia' designati come esperti nella vela.

Potranno montare le imbarcazioni di seconda classe i Soci meno esperti e - con le cautele di cui appresso - coloro che desiderano apprendere manovre della vela;

- d) per ottenere l'uso delle imbarcazioni di prima classe, per un tempo non eccedente le tre ore, e' necessario che nell'equipaggio sia un Socio autorizzato a portar vela ed un altro autorizzato al comando, senza bisogno di speciale domanda. Mancando uno dei due, si potra' sostituirlo col marinaio della Sede, previa autorizzazione del Direttore.

I Soci non autorizzati potranno usare tali imbarcazioni soltanto per gite non eccedenti le tre ore, a condizione pero' che a bordo sia il marinaio del Circolo che assumerà il comando, ed il mozzo; per ottenere questa concessione i Soci dovranno avere speciale autorizzazione dal Direttore;

- e) per ottenere l'uso delle imbarcazioni di prima classe per gite eccedenti le 3 ore, i Soci dovranno rivolgere domanda al Direttore della Sede. Tale domanda dovra' contenere:

- 1) la determinazione del tempo per cui l'imbarcazione dovra' servire;
- 2) il nome dei Soci che vi saranno imbarcati;
- 3) l'indicazione del luogo ove e' diretta.

Tale domanda dovra' essere firmata almeno da due Soci autorizzati a portare vela e da un Socio autorizzato al comando, nel caso che trattasi di gita che non oltrepassi *le tredici ore*.

Nel caso di gita per tempo piu' lungo, la domanda dovra' essere firmata da almeno quattro Soci autorizzati a portar vela e da un Socio autorizzato al comando.

Se, per causa di forza maggiore, la scadenza venisse prorogata, non se ne fara' addebito ai Soci.

In ogni caso i firmatari si impegneranno di far parte dell'equipaggio per tutta la durata della gita;

- f) per ottenere l'uso delle imbarcazioni di seconda classe, se la gita non oltrepassa le quattro ore, non vi e' bisogno di speciale permesso; ma occorre che nell'equipaggio ci sia almeno un Socio autorizzato a portare vela, o il marinaio del Circolo col consenso del Direttore.

Se la gita oltrepassa le quattro ore, e' necessaria una domanda firmata da almeno due Soci autorizzati a portar vela o da uno autorizzato al comando. I firmatari si impegneranno di far parte dell'equipaggio per tutta la durata della gita, ed, egualmente, saranno esonerati da responsabilità in caso di ritardo imputabile a forza maggiore;

- g) il marinaio non potrà essere imbarcato per gite oltrepassanti le quattro ore;
- h) per ogni gita di durata maggiore delle ore dodici, occorre che l'equipaggio si munisca della licenza di libera navigazione da richiedersi al Direttore della Sede;
- i) in caso di cattivo tempo il Consigliere alle Sedi o il Consigliere alle Attività Sportive o il Direttore Sportivo, potranno vietare l'uso delle imbarcazioni mediante affissione di apposito divieto. Coloro che non osservassero tale prescrizione saranno passibili del massimo della multa stabilita dai Regolamenti e responsabili di tutti gli eventuali danni.

ART. 22

Sarà permesso ai Soci, in relazione alla disponibilità dei letti, di pernottare nei locali sociali.

La tassa di pernottamento sarà stabilita dal Consiglio Direttivo e dovrà essere pagata al custode contro ritiro di ricevuta da staccarsi da apposito bollettario, sulla cui madre dovrà essere segnato il nome del Socio.

Nei locali sociali sarà posto un libro di presenza, sul quale dovranno firmare tutti i Soci che pernosteranno nella Sede Sociale.

ART. 23

E' assolutamente vietato di far pernottare estranei nei locali sociali.

ART. 24

In caso di mancanza di letti disponibili, i Soci che abbiano pernottato nella Sede Sociale per più di quattro giorni consecutivi avranno l'obbligo di cedere il posto ai nuovi venuti, purché questi diano avviso del loro arrivo al personale della Sede prima delle ore dodici del giorno del richiesto pernottamento.

ART. 25

I Soci che si recheranno alla Sede a Mare nei giorni festivi avranno, per questi giorni, la precedenza sugli altri Soci ivi già residenti, nell'uso delle imbarcazioni.

ART. 26

Qualunque danno o deterioramento arrecato ai mobili, alla biancheria ed agli oggetti tutti appartenenti al Circolo od ai Soci, verrà risarcito da chi lo ha occasionato, nel termine di giorni quindici, altrimenti il Socio potrà incorrere nei provvedimenti relativi alla morosità.